



*Città di Pescara*  
*Medaglia d'oro al Merito Civile*

# REGOLAMENTO USO PALESTRE, LOCALI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

#### Art. 1

Il Comune vista la carenza sul territorio di locali idonei ed attrezzature per lo svolgimento delle attività che realizzano la funzione della scuola come centro promozione culturale, didattico-ricreativo, sportivo e ricreativo, può disporre, previo assenso del **Consiglio d'Istituto** la concessione temporanea di locali ed attrezzature scolastiche al di fuori del normale orario di servizio scolastico.

#### Art. 2

In nessun caso dalle utilizzazioni dei locali dovrà derivare impedimento o difficoltà per il normale svolgimento del servizio scolastico.

**Il Dirigente scolastico** ove l'utilizzazione diventi di ostacolo allo svolgimento del servizio scolastico, dovrà, sentito **il Consiglio d'Istituto**, inoltrare all'autorità competente la richiesta di revoca della concessione.

#### Art. 3

Le utilizzazioni di locali ed attrezzature scolastiche non potranno essere concesse per attività e manifestazioni che non siano coerenti con la destinazione e la funzione dei locali nell'ambito dell'istituto scolastico di cui fanno parte.

#### Art. 4

Non rientrano tra le attrezzature scolastiche che possono essere oggetto delle utilizzazioni e delle concessioni, gli audiovisivi, le apparecchiature dei gabinetti scientifici, le macchine delle aule speciali di dattilografia e di calcolo oltre che le biblioteche.

Nella stipula delle convenzioni d'uso relative ai locali e alle attrezzature di cui il Comune è proprietario, si dovrà tener conto del disposto dell'Art. 12 secondo comma della legge 517/77 che stabilisce che debba trattarsi di attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

#### Art. 5

Le utilizzazioni sono consentite a tempo determinato. Le convenzioni hanno la durata massima di un anno scolastico e sono rinnovabili a richiesta del concessionario, in base allo schema allegato al presente regolamento.

#### Art. 6

Qualora il Concessionario rechi grave turbamento allo svolgimento del servizio scolastico o abbia danneggiato locali/attrezzature, è facoltà del **Dirigente scolastico** di interdire l'accesso ai locali scolastici e provvedere ad eventuale sospensione temporanea o revoca (vedi art. 2)

#### Art. 7

Sono ammesse a richiedere l'uso in concessione di locali e attrezzature scolastiche per le promozioni di cui all'Art. 1 del presente regolamento, le organizzazioni riconosciute e più precisamente:

- Associazioni sportive affiliate ad una federazione riconosciuta dal Coni;
- Cooperative ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- Enti ed Associazioni di promozione culturale o che svolgono attività in campo giovanile o rivolta agli anziani;
- Enti ed associazioni di assistenza a portatori di handicaps e di volontariato;
- Soggetti singoli e società che non perseguono fini di lucro e richiedono l'uso per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

Art. 8

Il destinatario della concessione non dovrà perseguire fini di lucro ed eventuali utili dovranno necessariamente essere reinvestiti per l'attività o devoluti a scopi sociali e ciò dovrà risultare dallo statuto o Atto Costitutivo da allegare unitamente al modulo (a) parte integrante del presente regolamento all'atto della richiesta di concessione.

Art. 9

**L'Amministrazione, nel caso in cui vengono presentate più domande per la medesima struttura, darà la precedenza alle domande delle Associazioni operanti in collaborazione con l'Amministrazione stessa e con le Scuole, alle Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Pescara.**

Art. 10

Il richiedente della concessione deve presentare al Comune ed al **Consiglio d'Istituto** un programma dettagliato dell'attività che intende svolgere nei locali richiesti.

Saranno prescelti i programmi tendenti allo sviluppo psico-motorio, o che prevedono attività didattico-ricreative o attività integrative rivolte ai ragazzi sia in concomitanza con il periodo di attività scolastica che durante il periodo di vacanze estive.

Art. 11

Le domande verranno esaminate da una commissione formata dal Dirigente **del Servizio Sistema Educativo e da due funzionari dello stesso Servizio.**

La scelta sarà effettuata attenendosi, di norma, oltre a quanto richiamato negli altri articolo del presente regolamento, ai seguenti criteri:

- iniziative e programmi ritenuti utili e idonei per lo sviluppo psico-motorio, o validi dal punto di vista didattico-ricreativo, o volti a realizzare il coinvolgimento dei ragazzi nel periodo di vacanze estive.
- Iniziative, attività e programmi che comunque siano ritenuti in linea ed aderenza con finalità socio-educative, sportive, culturali.

Tali valutazioni, comunque, non possono prescindere dall'assenso preventivo del relativo **Consiglio d'Istituto.**

Art. 11 bis

**In caso di istanze presentate da Associazioni che richiedono l'utilizzo delle palestre scolastiche a titolo gratuito per lo svolgimento di attività con finalità di rilevanza sociale, con particolare riferimento alla disabilità e all'indigenza, l'Amministrazione si riserva di accogliere tali istanze, nel numero massimo di quattro convenzioni l'anno, se accompagnate da progetti che favoriscono l'aggregazione e l'educazione dei ragazzi intorno ad attività di comune interesse, nonché da una dichiarazione di completa gratuità delle stesse e di assenza di qualsiasi forma di rimborso di spese da parte dell'utenza.**

Art. 12

In caso di richieste dell'uso delle palestre o altri locali per iniziative culturali, conferenze, dibattiti o altre attività, **presentate durante l'anno, per limitati periodi (da uno a trenta giorni), non soggette ad Avviso Pubblico,** l'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare i locali, dopo il "nulla osta" del **Consiglio d'Istituto e il destinatario della concessione deve versare la somma totale per l'affitto della struttura, prima dell'inizio dell'attività, sul c/c di tesoreria intestato al Comune di Pescara.**

Art. 13

**Le domande relative alla richiesta di utilizzo dei locali, comprese le palestre scolastiche e delle attrezzature scolastiche per le finalità di cui all'art. 1, devono essere presentate al Comune a seguito di Avviso Pubblico, escluse le richieste per limitati periodi di cui all'art. 12.**

Art. 14

La quota oraria per il rimborso forfettario comprendente le spese per il consumo di acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento è **fissata con deliberazione di Giunta Comunale.**

Art. 15

Per le concessioni **superiori a trenta giorni l'Associazione concessionaria deve corrispondere la quota mensile entro e non oltre il giorno cinque del mese successivo, pena la revoca della concessione.**

Art. 16

Il concessionario sarà responsabile per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone e a cose, sollevando il Direttore didattico o il Preside e l'Amministrazione da ogni qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'utilizzo della struttura concessa.

Art. 17

Prima dell'utilizzo della struttura il Responsabile dell'associazione, o altro legittimato, sottoscriverà dichiarazione che la palestra o quant'altro concesso dovrà essere riconsegnato nello stato in cui trovavasi al momento della consegna, dichiarandosi contestualmente personalmente responsabile.

Quanto sopra, ai fini anche dell'eventuale riconoscimento dei danni.

Art 18

Il Concessionario per tutto il tempo in cui ha l'uso dei locali si considera sub consegnatario. Qualora il concessionario rilevi prima dell'uso dei locali difformità delle attrezzature e dello stato dei locali stessi deve darne immediata comunicazione scritta **al Dirigente scolastico** e all'Amministrazione.

Art. 19

Le stesse norme di cui al presente regolamento saranno applicate anche per le concessioni di locali o palestre ad Associazioni Sportive, Culturali, Cooperative ed Enti che non perseguono fini di lucro, per lo svolgimento di attività che abbiano un fine culturale, sociale, didattico-educativo, sportivo rivolte però ad un'utenza extrascolastica.

Art. 20

**L'onere** delle pulizie dei locali è a carico del concessionario.

In caso di utilizzo dei locali per attività extrascolastiche di più realtà nello stesso giorno il Comune può richiedere alle Associazioni, Cooperative ed Enti che utilizzano i locali scolastici un dettagliato programma delle pulizie.

Art. 21

danneggiamenti di locali ed attrezzature dovranno essere contestate e .al momento della concessione dell'uso e non più tardi di cinque giorni da

Art. 22

Abrogato.

Art. 23

rilascio della concessione, avranno priorità assoluta le Associazioni, Enti e Cooperative che hanno sede legale nel Comune di Pescara, tenendo conto della del servizio e del numero degli associati.